



MANUALE DEI MARCHI

con**le**gno



Versione 4 aggiornata a giugno 2026 a cura dell'Area Legale di Conlegno

Nella redazione ed elaborazione del Manuale Marchi Conlegno possono esserci errori, omissioni o inesattezze, nonostante la massima cura ed attenzione nell'esecuzione del lavoro. Si ringraziano fin d'ora i lettori che segnaleranno le imprecisioni o manchevolezze eventualmente rilevate nel documento.



Copyright Conlegno
Foro Buonaparte 12, 20121 Milano
T. +39 02 89095300 - info@conlegno.eu

Sono riservati per tutti i Paesi la traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (inclusi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica.

INDICE

Premessa	4
Scopo del documento	4
Utilizzo dei Marchi del Consorzio da parte di Associazioni – Enti Pubblici o Privati, Università, Centri di Ricerca	4
CONDIZIONI GENERALI PER L'USO DEI MARCHI DI CONLEGNO	5
Requisiti specifici e ambito di applicazione	5
Utilizzo dei Marchi	5
Obblighi del soggetto autorizzato all'uso del Marchio	5
Domanda d'Uso del Marchio	5
Revoca e decadenza dall'utilizzo del Marchio	6
MARCHI DI CONLEGNO	7
Conlegno	8
Academy	8
TUTELA FORESTALE	8
LEGNOK	8
IMBALLAGGI IN LEGNO	9
FITOK	9
EPAL	9
PeR PREVENZIONE E RIUTILIZZO	10
PALOK	10
IWP	11
IWP BOX	11
RIPARATORI ITALIANI DI QUALITA'	11
PALVISION	12
LEGNO PPWR	12
QRM – QUARANTINE RISK MANAGEMENT	12
SISTEMA PALLET EPAL	13
800X1200 ECO-DESIGN	13
EDILIZIA E COSTRUZIONI	14
LEGNO STRUTTURALE	14
S.A.L.E.	14
S.A.L.E.+	14
USO FIUME USO TRIESTE	15
USO FIUME DI CASTAGNO	15
PERLINATO STRUTTURALE	16
100% LEGNO ITALIANO	16
SOSTENIBILITÀ	17
CONLEGNO TRUST	17
LEGNOClima	17
100% POPLAR Made in Italy	17

Premessa

Lo scopo generale del Consorzio è favorire ed implementare i molteplici utilizzi del legno e del sughero e di altri prodotti agricoli e forestali e promuovere la qualità delle imprese del comparto legno e comparti affini.

Tra le iniziative ed azioni utili al perseguimento dello scopo generale di Conlegno vi è l'acquisizione, nell'interesse dei consorziati e/o per il raggiungimento degli scopi consortili, in via originaria o derivativa, della proprietà di marchi individuali, collettivi, di certificazione e di qualità o altri segni distintivi, nonché di brevetti, disegni e modelli, così come l'acquisizione di diritti di utilizzazione degli stessi dai rispettivi aventi titolo e la facoltà di concederli in sub licenza.

In generale la gestione e la promozione dei marchi del Consorzio è attuata dai Comitati Tecnici, organi consortili (artt. 12 e 22 Statuto) istituiti dal Consiglio Direttivo e composti dai rappresentanti delle varie Associazioni, Enti, Università, Centri di Ricerca che abbiano, per rispettivo mandato, interesse e competenze afferenti le tematiche del Comitato Tecnico.

Scopo del documento

Il presente documento raccoglie i marchi di proprietà o gestiti da Conlegno, i riferimenti per verificarne la validità e la registrazione, l'ambito di tutela e l'ambito tematico. Nel documento sono indicati gli atti che disciplinano l'uso degli specifici Marchi.

Nel presente documento sono riportate le Condizioni Generali per l'uso dei Marchi di Conlegno che valgono per l'utilizzo di tutti i Marchi del Consorzio sulla documentazione cartacea ed informatica dei soggetti autorizzati all'uso.

Utilizzo dei Marchi del Consorzio da parte di Associazioni – Enti Pubblici o Privati, Università, Centri di Ricerca

Le Associazioni, gli Enti pubblici o privati, le Università, i Centri di Ricerca che fanno parte del Consorzio in qualità di Consorziati Aderenti o Sostenitori (art. 3 Statuto), oppure condividono o partecipano, anche temporaneamente, a progetti comuni, o affrontano tematiche comuni a quelle di interesse del Consorzio, possono riprodurre, per finalità informative o divulgative, i Marchi di Conlegno sui propri siti web istituzionali e devono rinviare, con un collegamento ipertestuale o mediante link, alla pagina dedicata del sito web di Conlegno, per garantire, con riferimento allo specifico Marchio, un'informazione autentica, corretta ed originale. Si applicano le Condizioni Generali per l'uso dei Marchi di Conlegno che seguono.

CONDIZIONI GENERALI PER L'USO DEI MARCHI DI CONLEGNO

Requisiti specifici e ambito di applicazione

Le Condizioni Generali che seguono fanno salve le specifiche procedure autorizzative previste per ciascun Marchio del consorzio e si applicano, qualora sussista la specifica autorizzazione, per l'uso del Marchio sulla documentazione e sui siti web e per gli utilizzi non commerciali, con finalità informative o divulgative.

Utilizzo del Marchio

Il Marchio può essere utilizzato, unitamente ai propri marchi, su carta intestata, cataloghi, pagine web, materiale informativo e documentazioni in genere, nonché per la realizzazione di targhe e per la connotazione di stand espositivi, in occasione di manifestazioni fieristiche, a condizione che non crei confusione di segni e non sia ravvisabile, nella presentazione, alcuna forma di patrocinio, promozione e/o garanzia da parte di Conlegno.

Il Marchio non può essere riprodotto in maniera parziale oppure con modifiche, deve essere utilizzato nella sua interezza, anche in dimensioni di diverse grandezze, purché siano rispettate le proporzioni indicate nel documento elettronico del Marchio che verrà inviato al momento dell'autorizzazione.

La superficie del Marchio deve essere dimensionata in modo tale da garantire visibilità significativa ai segni distintivi dell'impresa. Non è ammessa, quindi, la riproduzione del Marchio in dimensioni maggiori rispetto ai segni distintivi del soggetto autorizzato.

Il Marchio non può essere accostato a segni distintivi di altre associazioni concorrenti o in contrasto con la politica del Consorzio.

Obblighi del soggetto autorizzato all'uso del Marchio

Il soggetto autorizzato ha il dovere di usare il Marchio nella forma e con le modalità grafiche indicate nel documento elettronico che viene inviato all'atto dell'autorizzazione.

Il soggetto autorizzato non può utilizzare il Marchio per prodotti e servizi diversi da quelli della sua impresa o Associazione o Ente. Al soggetto autorizzato è fatto divieto assoluto di cedere il Marchio a terzi.

Il soggetto autorizzato non può porre in essere alcun genere di comportamento imprenditoriale o di utilizzo del Marchio che possa arrecare pregiudizio al carattere distintivo del Marchio o possa indurre in errore il pubblico.

Il soggetto autorizzato s'impegna a non utilizzare altri segni distintivi in grado di creare un ragionevole rischio di confusione con il Marchio, ovvero con i singoli elementi dello stesso.

Domanda d'Uso del Marchio

L'uso del Marchio è subordinato all'accoglimento della domanda da parte del Consorzio. La domanda viene inviata al Consorzio mediante il modulo disponibile sul sito web.

Previa verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti per l'uso dello specifico Marchio, il richiedente riceverà, a mezzo posta elettronica, l'autorizzazione all'utilizzo del Marchio ed il file vettoriale dello stesso.

Revoca e decadenza dall'utilizzo del Marchio

Ogni utilizzo del Marchio, in modo difforme rispetto alle presenti Condizioni Generali, comporterà la facoltà del Consorzio di revocare, a mezzo e-mail, Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A/R, l'autorizzazione all'uso del Marchio e di chiedere l'eventuale risarcimento dei danni.

Il recesso (art. 6 Statuto) o l'esclusione dal Consorzio (art. 8 Statuto) comportano la decadenza, con effetto immediato, dal diritto di utilizzo del Marchio da parte del Consorziato Ordinario.

In caso di rinuncia o revoca, il Marchio dovrà essere rimosso da qualsiasi materiale e/o supporto, sia cartaceo che informatico, di pertinenza del Soggetto Autorizzato, entro 15 giorni dalla comunicazione del recesso o dalla data di sua efficacia, oppure entro i 15 giorni dalla comunicazione dell'esclusione, anche nel caso di impugnativa.

MARCHI DI CONLEGNO

— Conlegno

conlegno

Ambito: Marchio figurativo con elementi verbali, depositato in ambito comunitario in data 11 maggio 2017 con n. 016701278, riproduce la denominazione del consorzio ed è utilizzato sulla documentazione, sia cartacea che informatica, dello stesso.

Regolamentazione: Il marchio Conlegno non viene concesso in uso ai Consorziati Ordinari, può essere utilizzato dai Consorziati Aderenti, Sostenitori o altri Enti in caso di collaborazioni, partnership, sponsorship o eventi in genere, previa espressa autorizzazione, ancorché resa in qualsiasi forma. L'uso del marchio deve essere conforme a quanto disciplinato nelle Condizioni Generali del presente Manuale.

— Conlegno Academy



Ambito: Marchio d'impresa, depositato in ambito nazionale in data 29 maggio 2024 con n. 302024000087934, contraddistingue la piattaforma di e-learning di Conlegno, luogo in cui è possibile accedere a contenuti sulla materia prima legno ed a percorsi formativi on demand, nonché ai relativi materiali e documenti didattici.

Regolamentazione: Il marchio Academy non viene concesso in uso ai Consorziati Ordinari.

TUTELA FORESTALE

— LEGNOK



Ambito: Marchio figurativo rappresentato dalla scritta LEGNOK in caratteri speciali con segni grafici, depositato in ambito comunitario in data 25 luglio 2010 con n. 009271206 e successivamente rinnovato. Il marchio contraddistingue il sistema di due diligence di Conlegno già conforme al Regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno

e prodotti da esso derivati (EUTR) e, dal 2025, adattato al Regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (EUDR).

Regolamentazione: il marchio LEGNOK, oltre a connotare il Sistema di due diligence di Conlegno ed essere utilizzato dal consorzio nella sua documentazione cartacea ed informatica, viene concesso in uso ai Consorziati Ordinari che utilizzano il sistema di due diligence LEGNOK e ne facciano richiesta. Non è ammessa l'apposizione del marchio sui prodotti commercializzati, ma unicamente sulla documentazione aziendale, sia essa cartacea o informatica. L'utilizzo del marchio LEGNOK da parte dei Consorziati Ordinari attesta, esclusivamente, l'adesione ai Servizi LEGNOK.

IMBALLAGGI IN LEGNO

— FITOK



Ambito: Marchio figurativo, rappresentato dalla parola FITOK in caratteri speciali posta tra due righe orizzontali, depositato in ambito comunitario in data 25 aprile 2003 con n. 003177656, successivamente rinnovato e, in ambito internazionale in sede WIPO in data 11 dicembre 2008 con n. 1001173, successivamente rinnovato. Viene utilizzato in abbinamento al marchio internazionale collettivo IPPC di proprietà della FAO che attesta il rispetto dello Standard ISPM-15, che costituisce l'insieme delle misure fitosanitarie per il materiale da imballaggio in legno, adottate a livello internazionale per ridurre il rischio di diffusione e introduzione di organismi nocivi veicolati dal legno. Il marchio è apposto sul prodotto e/o sulla documentazione, cartacea o informatica, dei Soggetti Autorizzati da Conlegno.

Regolamentazione: Il marchio FITOK viene concesso in uso ai Consorziati Ordinari che ne facciano richiesta e che superino con esito di conformità l'iter autorizzativo. L'uso del marchio è disciplinato nel Regolamento per l'Utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK (edizione vigente), secondo i modelli esemplificati nel documento Marchi IPPC/FAO e FITOK autorizzati da Conlegno – Aprile 2024 -Rev. 03-24 e, per l'utilizzo sulla documentazione aziendale, secondo il Regolamento Uso Loghi FITOK con invio e sottoscrizione del modulo di richiesta da parte del Soggetto Autorizzato.

— EPAL



Ambito: Marchio di proprietà dell'European Pallet Association e.V. associazione avente sede in Germania, è rappresentato dalla scritta EPAL inscritta nell'ovale e depositato, come marchio collettivo, in ambito internazionale in data 16 marzo 1994 con n. 617158. Conlegno è mandatario, sul territorio nazionale, della tutela del marchio e partecipa, con il proprio rappresentante nominato dal Comitato Tecnico EPAL, al Board dell'associazione. Il marchio viene apposto sui pallet prodotti o riparati in conformità al Regolamento Tecnico EPAL (versione vigente) dai Consorziati Ordinari che hanno sottoscritto specifico contratto di licenza con EPAL e.V. (produttori e/o riparatori).

Regolamentazione: L'uso del marchio EPAL è disciplinato dal Regolamento Tecnico EPAL (versione vigente) e dalle regole pubblicate sul sito ufficiale dell'European Pallet Association e.V. al link www.epal-pallets.org/eu-en/media-centre/logos.

— PeR PREVENZIONE E RIUTILIZZO



Ambito: Marchio figurativo di proprietà di Conlegno depositato in ambito comunitario in data 15 gennaio 2013 con n. 011490489 e successivamente rinnovato. Il Marchio contraddistingue il Sistema Monitorato di Prevenzione e Riutilizzo dei pallet EPAL messo a punto da Conlegno e riconosciuto da Conai e Rilegno; viene concesso in uso ai Consorziati Ordinari che aderiscono al Sistema mediante la sottoscrizione di specifico contratto.

Regolamentazione: L'uso del Marchio PeR Prevenzione e Riutilizzo è disciplinato nel Vademecum Prevenzione e Riutilizzo e nel Contratto di Adesione al Sistema Monitorato di Prevenzione e Riutilizzo, nella versione aggiornata disponibile sul sito www.conlegno.eu nella sezione dedicata.

— PALOK



Ambito: Marchio figurativo depositato in ambito comunitario in data 27 maggio 2008 e successivamente rinnovato, con n. 006937577. PALOK è un marchio volontario di prodotto che certifica la portata nominale su scaffalatura dei pallet riutilizzabili fuori standard a due e quattro vie. Il marchio è apposto sul prodotto e viene concesso in uso ai Consorziati Ordinari che lo richiedono attraverso specifica modulistica.

Regolamentazione: L'uso del Marchio PALOK è regolamentato nella Scheda di Dichiarazione possesso caratteristiche tecnico/professionali per l'autorizzazione all'uso del marchio PALOK nella versione aggiornata disponibile sul sito www.conlegno.eu nella sezione dedicata.

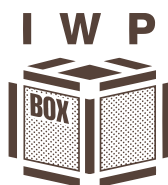
IWP



Ambito: Il Marchio IWP (Industrial Wood Packaging) è un marchio figurativo depositato in ambito comunitario in data 27 aprile 2009 con n. 008246548 e, nuovamente depositato in data 4 dicembre 2019 con n. 018161910. Di proprietà di Conlegno ideato con lo scopo di identificare l'imballaggio industriale realizzato secondo le norme UNI di riferimento e le Industrial Wood Packaging Guide Lines di Gianfranco Mainardi, dalle imprese del settore Imballaggi Industriali dotate di personale qualificato che ha seguito i corsi specifici organizzati da Conlegno in collaborazione con Università ed enti di ricerca. Il marchio è apposto sul prodotto.

Regolamentazione: L'uso del Marchio IWP è disciplinato dal Regolamento per l'utilizzo del Marchio di Qualità Prodotto IWP e viene concesso in uso ai Consorziati Ordinari che ne facciano richiesta e superino, con esito di conformità, l'iter autorizzativo.

IWP BOX



Ambito: Il Marchio IWP BOX è un marchio figurativo con elementi verbali depositato in ambito comunitario in data 22 febbraio 2021 con n. 18404820 e successivamente rinnovato. Di proprietà di Conlegno contraddistingue, nel settore dell'imballaggio industriale, le casse pieghevoli: un imballaggio atto a contenere, trasportare, proteggere materiali, anche sfusi, di dimensioni contenute. La forma pieghevole consente economie di trasporto e montaggio garantendo una adeguata resistenza nel tempo dell'imballo. Il marchio contraddistingue casse pieghevoli progettate e realizzate in funzione delle esigenze specifiche del prodotto che sono destinate a contenere, con volumi di ingombro fino a 3 m³ e un peso utile massimo (massa) fino a 1.000 kg circa. Il marchio è apposto sul prodotto.

Regolamentazione: Le condizioni di utilizzo del marchio IWP-BOX sono contenute nel Vademecum Operativo pubblicato nella sezione dedicata del sito www.conlegno.eu. Il Marchio viene concesso in uso ai Consorziati Ordinari che ne facciano richiesta e che rispondano ai requisiti previsti nel Vademecum Operativo.

RIPARATORI ITALIANI DI QUALITÀ'



Ambito: Marchio figurativo depositato in ambito comunitario in data 5 settembre 2003 con n. 00341237 e successivamente rinnovato. Di proprietà di Conlegno ideato per contraddistinguere le imprese che effettuano la riparazione dei pallet nel rispetto del protocollo del marchio.

Regolamentazione: L'utilizzo del Marchio è concesso ai Consorziati Ordinari che ne facciano richiesta e siano conformi al protocollo del marchio.

— PALVISION



Ambito: Marchio dell'Unione Europea depositato in data 15 ottobre 2025 con n. 019261508. Il Marchio contraddistingue il software per la progettazione, il disegno e il calcolo della portata dei pallet.

Regolamentazione: Il marchio PALVISION non viene concesso in uso ai Consorziati Ordinari.

— PPWR MADE IN CONLEGNO



Ambito: Marchio figurativo con elementi verbali depositato in data 1 giugno 2026 in ambito nazionale con domanda numero 302026000100828 ed in ambito comunitario con domanda numero 019373485. Il Marchio contraddistingue i servizi relativi alla formazione e alla compliance al Regolamento (UE) 2025/40 anche noto con l'acronimo PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) messi a punto da Conlegno. Potrà essere concesso in uso ai Consorziati Ordinari quale contrassegno che attesti l'utilizzo del sistema Conlegno per gli adempimenti ex art. 15 commi 5 e 6 del PPWR.

Regolamentazione: Il Marchio PPWR MADE in CONLEGNO oltre a identificare i servizi per le imprese messi a punto da Conlegno in ordine agli obblighi e agli adempimenti previsti dal PPWR, contraddistingue il sistema di identificazione dell'imballaggio e del fabbricante (art. 15 commi 5 e 6 PPWR). Il marchio può essere concesso in uso agli operatori che abbiano aderito al sistema di identificazione degli imballaggi e dei fabbricanti e che abbiano sottoscritto la modulistica contrattuale di Conlegno.

— QRM – Quarantine Risk Management



Ambito: Marchio figurativo rappresentato dall'acronimo QRM Quarantine Risk Management in caratteri speciali con segni grafici, depositato in ambito nazionale in data 25 agosto 2025 con n. 302025000131875 ed in ambito internazionale in data 27 agosto 2025 con n. 1882549. Il marchio contraddistingue un insieme di misure e procedure volte a ridurre il rischio di infestazione delle merci nell'ambito del commercio internazionale. Attiene alla corretta gestione fitosanitaria delle spedizioni internazionali e coinvolge sia le imprese fornitrici di imballaggi in legno, ma anche vettori, spedizionieri, logistici e gli utilizzatori degli imballaggi.

Regolamentazione: Il marchio QRM, oltre a connotare le buone prassi per la gestione del rischio fitosanitario nel commercio internazionale messe a punto dal Comitato Tecnico QRM di Conlegno, contraddistingue la specifica formazione e la certificazione volontaria delle imprese interessate. Il marchio può essere concesso in uso agli operatori che s'impegnano ad applicare il Disciplinare QRM (versione vigente) e che superino con esito di conformità le verifiche di Conlegno.

— Sistema pallet EPAL



Ambito: Marchio figurativo depositato in ambito nazionale in data 10 aprile 2026 con n. 302026000066592. Il Marchio contraddistingue il Sistema-pallet EPAL ex art. 2 della Legge n. 182 del 2025 e viene utilizzato nella documentazione, sia cartacea che informatica prodotta dal Sistema-pallet EPAL.

Regolamentazione: Il marchio Sistema Pallet EPAL non viene concesso in uso ai Consorziati Ordinari.

— 800X1200 ECO-DESIGN



Ambito: Marchio figurativo di proprietà di Conlegno, depositato in ambito comunitario in data 25 marzo 2014 con n. 012727145 e successivamente rinnovato. Il Marchio contraddistingue la linea d'arredamento eco-sostenibile realizzata con i pallet e presentata al Fuori Salone 2014.

Regolamentazione: Il Marchio contraddistingue i prodotti della linea 800X1200 ECO DESIGN realizzati dai Consorziati Ordinari che hanno aderito all'iniziativa. L'utilizzo del Marchio è disciplinato dalle Condizioni Generali per l'uso dei marchi di Conlegno.

EDILIZIA E COSTRUZIONI

— LEGNO STRUTTURALE



Ambito: Marchio figurativo con elementi verbali, depositato in ambito comunitario in data 10 marzo 2021 con n. 018420735. Il Marchio contraddistingue le iniziative e le attività del Comitato Tecnico Legno Strutturale di Conlegno, pertanto sarà utilizzato dal consorzio ed altresì concesso in uso a terzi nell'ambito di progetti o iniziative di promozione e divulgazione dell'utilizzo del legno strutturale, nonché nell'ambito di eventi formativi, convegni e gruppi di lavoro. Il Marchio non è apposto sui prodotti.

Regolamentazione: Il Marchio LEGNO STRUTTURALE può essere concesso in uso, a insindacabile giudizio del consorzio, ad Associazioni – Enti Pubblici o Privati, Università, Centri di Ricerca che ne facciano richiesta. Si applicano le Condizioni Generali del presente Manuale.

— S.A.L.E.



Ambito: Marchio figurativo di proprietà di Conlegno, depositato in ambito nazionale in data 3 giugno 2015 con n. 302015000020161 e successivamente rinnovato, nonché depositato come marchio di certificazione in data 1 aprile 2025 con n. 302025000054135. Contraddistingue le aziende che costruiscono immobili con struttura in legno, secondo il Sistema di Affidabilità Legno Edilizia, disciplinato nel Regolamento Tecnico S.A.L.E. e nel Disciplinare Generale. Le aziende, aderendo al Protocollo, acconsentono a sottoporsi a dei controlli del processo costruttivo (una visita di audit iniziale e successive visite di sorveglianza a cadenza annuale), condotti in modo indipendente presso il Costruttore, secondo il metodo del campionamento e con le modalità descritte nel Disciplinare Generale S.A.L.E.

Regolamentazione: L'utilizzo del Marchio S.A.L.E. è regolamentato nel Disciplinare Generale S.A.L.E. e dalle Condizioni Generali per l'uso dei marchi di Conlegno, viene concesso in uso alle aziende che vi aderiscono e superano con esito di conformità i controlli previsti.

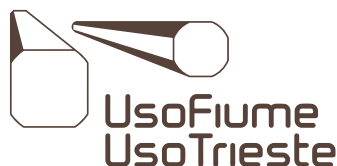
— S.A.L.E. +



Ambito: Marchio figurativo, di proprietà di Conlegno, depositato in ambito nazionale in data 22 febbraio 2018 con n. 302018000007121. E' un'attestazione ulteriore prevista per le aziende già certificate S.A.L.E. che abbiano realizzato almeno sei edifici con un numero di piani fuori terra superiore a tre o, in alternativa, almeno tre edifici con un numero di piani fuori terra superiore a tre e tre opere di ingegneria in legno di paragonabile complessità (con opere di ingegneria in legno di paragonabile complessità si intendono coperture continue costituite da almeno 10 falde e strutture di legno in genere aventi luce libera non inferiore a 20 m) negli ultimi dieci anni. Tutte le opere devono essere state realizzate sul territorio italiano.

Regolamentazione: L'utilizzo del Marchio S.A.L.E.+ è regolamentato nel Disciplinare Generale S.A.L.E. e dalle Condizioni Generali per l'uso dei marchi di Conlegno, viene concesso in uso alle aziende certificate S.A.L.E. che, avendone i requisiti, lo richiedano.

— USO FIUME USO TRIESTE



Ambito: Marchio figurativo di proprietà di Conlegno depositato in ambito comunitario in data 6 ottobre 2011 con n. 010319581. Contraddistingue le aziende che hanno aderito all'ETA – 11/0219 per la produzione di travi di legno massiccio, assortimenti di larice e abete, ad uso strutturale secondo lo specifico processo produttivo e/o con il corretto impiego di una tecnologia e di una regola di condotta disciplinata appositamente in esito e all'interno della predetta ETA.

Regolamentazione: L'utilizzo del Marchio Uso Fiume Uso Trieste è consentito alle aziende che rientrano nell'ETA – 11/0219 e che hanno aderito allo specifico Contratto di Licenza per Concessione d'uso di Tecnologia e per la Relativa Assistenza Nella Produzione Denominata "Uso Fiume E Uso Trieste".

— USO FIUME DI CASTAGNO



Ambito: Marchio figurativo di proprietà di Conlegno depositato in ambito comunitario in data 8 marzo 2013 con n. 011639961. Contraddistingue le aziende che hanno aderito all'ETA – 12/0540 per la produzione di travi di legno massiccio, assortimenti di castagno, ad uso strutturale secondo lo specifico processo produttivo e/o con il corretto impiego di una tecnologia e di una regola di condotta disciplinata appositamente in esito e all'interno della predetta ETA.

Regolamentazione: L'utilizzo del Marchio Uso Fiume di Castagno è consentito alle aziende che rientrano nell'ETA – 12/0540 e che hanno aderito allo specifico Contratto di Licenza per Concessione d'uso di Tecnologia e per la Relativa Assistenza nella Produzione Denominata "Uso Fiume di Castagno".

— PERLINATO STRUTTURALE



Ambito: Marchio figurativo con elementi verbali, depositato in ambito comunitario in data 10 marzo 2021 con n. 018422104. Il marchio contraddistingue le imprese che hanno aderito all'ETA 20/1223 Perlinato Strutturale e che sono in possesso di valido certificato per marchiare CE il tavolato ad uso strutturale.

Regolamentazione: Il marchio viene concesso in uso ai Consorziati Ordinari che hanno aderito all'ETA 20/1223, hanno sottoscritto il relativo "Contratto di licenza per concessione d'uso di tecnologia e per la relativa assistenza nella produzione denominata perlinato strutturale", siano in possesso di valido certificato per marchiare CE il Perlinato Strutturale e facciano richiesta di utilizzo del marchio. Il marchio non è apposto sul prodotto. Si applicano le Condizioni Generali del presente Manuale.

— 100% LEGNO ITALIANO



Ambito: Marchio figurativo di proprietà di Conlegno depositato in ambito nazionale in data 3 giugno 2015 con n. 302015000020164 e successivamente rinnovato. Il marchio, gestito dal Comitato Tecnico Legno Strutturale, ha la finalità di promuovere, nell'ambito del legno massiccio ad uso strutturale, la filiera corta, di legno nazionale e le imprese che possono commercializzarlo.

Regolamentazione: Il marchio viene concesso in uso alle imprese: i) in possesso di almeno un certificato per la marcatura CE di uno dei seguenti prodotti di origine nazionale: EN 14081-1 (con indicazione della possibilità di certificare materiale sulla base della UNI 11035); ETA 12/0540; ETA 11/0219; ETA 20/1323; ii) che si sottopongono alle verifiche di prima certificazione e di sorveglianza da parte dell'Ente Notificato indicato da Conlegno. Il marchio non viene apposto sul prodotto.

SOSTENIBILITÀ

CONLEGNO TRUST



Ambito: Marchio figurativo con elementi verbali di proprietà di Conlegno, depositato in ambito comunitario in data 22 aprile 2020 con n. 018228248. Contraddistingue il Gruppo Conlegno per la Certificazione della Catena di Custodia secondo gli schemi di certificazione PEFC ed FSC® di un'Organizzazione multisito di cui Conlegno è Ufficio Centrale.

Regolamentazione: L'utilizzo del Marchio CONLEGNO TRUST è regolamentato dalle Condizioni Generali del presente manuale, viene concesso in uso alle aziende che aderiscono al Gruppo Conlegno per la Certificazione della Catena di Custodia degli schemi di certificazione forestale PEFC ed FSC®, secondo gli specifici protocolli e può essere apposto sulla documentazione sia cartacea che informatica, ma non sui prodotti.

LEGNOCLIMA



Ambito: Marchio figurativo, depositato in ambito nazionale in data 6 maggio 2026 con n. 302026000083317. Il Marchio contraddistingue i servizi per la certificazione Carbon Foot Print di Organizzazione (CFO) e/o di Prodotto (CFP), messa a punto da Conlegno secondo gli Standard ISO 14067 e 14069.

Regolamentazione: Il Marchio viene concesso in uso ai Consorziati Ordinari che aderiscono ai servizi CFO e CFP di Conlegno e può essere apposto sulla documentazione aziendale, sia informatica che cartacea, non si applica sul prodotto. L'utilizzo del Marchio è disciplinato dalle Condizioni Generali per l'uso dei marchi di Conlegno.

100% POPLAR MADE IN ITALY



Ambito: Marchio figurativo, di proprietà di Conlegno, depositato in ambito comunitario in data 10 ottobre 2012 con n. 011252723 e successivamente rinnovato. Il Marchio identifica un prodotto realizzato attraverso le più moderne tecnologie produttive attualmente sul mercato, esclusivamente impiegando legno di pioppo da arboricoltura fuori foresta, coltivato secondo specifiche pratiche che concorrono a mitigare e ridurre i cambiamenti climatici in atto.

Regolamentazione: L'utilizzo del Marchio 100% POPLAR Made in Italy è consentito alle aziende che abbiano redatto la "Scheda di dichiarazione possesso caratteristiche tecnico-professionali per l'autorizzazione all'uso del marchio 100% Poplar Made in Italy" ed ottenuto la specifica autorizzazione da Conlegno.

conlegno

Conlegno – Consorzio Nazionale Servizi Legno Ambiente Sughero

MANUALE DEI MARCHI

